

ALBO GIUDICI POPOLARI CORTI DI ASSISE DI APPELLO

(artt. 9, 10 e 12, L. 10/04/1951 n. 287)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Elini

OGGETTO: L. 10/04/1951 n. 287- Artt. 9, 10 e 12. Richiesta d'inclusione nell'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____

visto che con pubblico manifesto, affisso nell'albo pretorio di questo Comune, si invitano i cittadini di questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello.

CHIEDE

di essere incluso nel predetto Albo .

A tal fine dichiara di *:

- a) Avere la cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici;
- b) Di aver mantenuto una buona condotta morale;
- c) Di avere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Di essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di **SECONDO** grado, di qualsiasi tipo;
- e) Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della legge suddetta;

Elini, li _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.B. Gli artt. 9, 10 e 12 della legge suddetta sono stati riportati per intero nel retro della presente.

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.